



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 08.11.2010

Alla Direzione Regionale delle Dogane
per il Friuli-Venezia Giulia

Protocollo n. 134764 /RU

TRIESTE

Rif.: segue prot. n. 57149/RU del 27/4/2010

e, p.c.:

Alla Direzione Centrale Affari Giuridici
e Contenzioso

Alla Direzione Centrale Accertamenti e
Controlli

Alla Direzione Centrale Tecnologie per
l'Innovazione

SEDE

All'Avvocatura Generale dello Stato
Via dei Portoghesi, 12

00186 **ROMA**

(Rif. prot. n. CS 19011/10 del 4/10/2010)
serselezione@avvocaturastato.it

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa

ROMA

(Segue prot. n. 43994/RU del 19/4/2010)
dc.norm.udc@agenziaentrate.it

Alle Direzioni Interregionali delle Dogane

Alle Direzioni Regionali delle Dogane

LORO SEDI

OGGETTO: Deposito IVA- Immissione in libera pratica di merci non comunitarie - Rappresentanza fiscale *ex art.* 17 del D.P.R. n. 633/72 e rappresentanza fiscale *ex art.* 50 *bis*, comma 7, del D.L. n. 331/93, convertito in Legge n. 427/93 – Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI

Ufficio per l'applicazione dei tributi

00143 Roma, via M. Carucci, 71 – Telefono +39 0650245216 – Fax +39 0650245057 - e-mail: dogane.tributi.applicazione@agenziadogane.it

Codesta Direzione Regionale ha posto quesito circa l'applicazione dell'art.50 bis, comma 7, del D.L. n. 331/93, convertito con modificazioni dalla Legge n. 427/93, secondo il quale il gestore di un deposito IVA può richiedere l'attribuzione di un numero di partita IVA unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non residenti da esso rappresentati.

In particolare, è stato chiesto a questa Direzione Centrale di pronunciarsi con riferimento alla possibilità per il gestore del deposito di utilizzare detta partita IVA unica per effettuare operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti nel deposito medesimo.

Codesta Direzione Regionale ha riferito che sono attualmente pendenti presso la locale Commissione Tributaria Regionale numerose controversie in materia.

Come anticipato con la nota cui si fa seguito, questa Direzione Centrale ha ritenuto di sottoporre la questione alla valutazione dell'Avvocatura Generale dello Stato la quale, con l'allegato foglio prot. CS 19011/10 del 4 ottobre u.s., ha espresso il seguente avviso.

« ... l'art. 50 bis comma 7 fa riferimento senza esclusioni al comma 4 del medesimo articolo, inclusa, cioè, l'immissione in libera pratica di merci non comunitarie: “ nei limiti di cui all'art.44 comma 3 secondo periodo, i gestori dei depositi IVA assumono la veste di rappresentanti fiscali (..) qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4 non abbiano nominato un rappresentante fiscale (...)”.

Inoltre, il comma 4 dell'art. 50 bis alla lettera b) dispone espressamente che “sono effettuate senza pagamento dell'IVA le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA”.

In conclusione, il riferimento che l'art. 50 bis comma 7 effettua all'art. 44 comma 3 secondo periodo deve essere interpretato come riferimento alle sole operazioni di fatturazione e compilazione, non anche alla tipologia di operazioni (intracomunitarie o no), fermo restando il fatto che si tratta di operazioni non imponibili, esenti, o comunque effettuate senza pagamento dell'IVA.

“Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza può essere

limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni (...) nonché alla compilazione (...) degli elenchi di cui all'art. 50, comma 6." (art.44 comma 3 secondo periodo, del D.L. n.331/93).

Attraverso un'interpretazione letterale del combinato disposto di cui agli articoli citati, questa Avvocatura ritiene quindi che, quando vi sono operazioni di immissione in libera pratica effettuate senza pagamento dell'IVA, ipotesi espressamente contemplata dall'art. 50 bis lett. b), il gestore del deposito IVA possa utilizzare la partita IVA unica, nei limiti di cui all'art. 44 comma 3, secondo periodo, dunque per operazioni di fatturazione e compilazione, con ogni conseguenza in relazione agli obblighi che ne derivano >>.

Tanto premesso, con riferimento al contenzioso ivi pendente, codesta Direzione Regionale è pregata di voler adottare i provvedimenti di competenza.

* * *

Al fine di garantire uniformità di indirizzo, codeste Direzioni Interregionali e Regionali sono pregate di voler dare ampia diffusione alla presente nota, vigilando sulla corretta applicazione da parte delle strutture locali e non mancando di segnalare alla scrivente eventuali difficoltà operative che ne dovessero derivare.

IL DIRETTORE CENTRALE
Ing. Walter De Santis

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993)